

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15 Del 19.02.2019	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.
-----------------------------------	---

L'anno Duemiladiciannove, il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 e segg., nella Casa comunale.

Alla I convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata, ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA	X		9) MORICI STEFANO		X
2) LICCIARDI SALVATORE		X	10) CUCCIO SERGIO DOMENICO	X	
3) CURVATO MARIA	X		11) CICALA ELENA	X	
4) TRIBUNA VINCENZO FRANCESCO PAOLO	X		12) DOMINO PIETRO	X	
5) LO CASCIO MARCO	X		13) CASCIO ROSANNA	X	
6) MONTI MARIANNA	X		14) LO CASCIO VINCENZO	X	
7) FONTANA SALVATORE	X		15) D'ALBA GIUSEPPE	X	
8) MORICI ANNA MARIA		X	16) CANNIZZARO GIUSEPPE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Cons. Vincenzo Paolo Francesco Tribuna, nella sua qualità di Presidente

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Fragale

- Presente il Sindaco, Vice Sindaco Salvatore Bisconti, il Responsabile Area I, Geom. Giovanni Morana ed il Responsabile Area II, Dott. Giovanni Di Bernardo

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg.: Vincenzo Lo Cascio, Salvatore Fontana e Giuseppa Martorana

In riferimento al punto n. 4 all'o.d.g., ad oggetto: "Approvazione del Regolamento sulle Sanzioni Amministrative e pecuniarie per la violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze", il **Presidente Tribuna** introduce l'argomento.

Il Cons. Dott.ssa Cascio chiede se vi sia un limite di tempo entro il quale pagare le sanzioni.

Il Segretario Generale, Dott. Fragale chiarisce che, nella fattispecie in esame, ciò è rimesso alla potestà regolamentare dell'Ente.

Ore 22.05 – **Il Presidente Tribuna**, su richiesta del Cons. Cuccio, sospende la seduta per 10 minuti.

Ore 22.15 – **la seduta riprende con i medesimi componenti - Presenti 13**

Il Presidente Tribuna pone in votazione il regolamento di che trattasi, articolo per articolo:

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Favorevoli ad Unanimità

Articolo 2 - Sanzione amministrativa e pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

Favorevoli ad Unanimità

Articolo 3 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

Favorevoli ad Unanimità

Articolo 4 - Pagamento in misura ridotta

Chiede ed ottiene la parola **il Cons. Salvatore Fontana**, il quale dichiara di voler ritirare l'emendamento presentato nella seduta antecedente, dal gruppo di Maggioranza. Viene pertanto, posto ai voti, l'emendamento presentato, nella medesima seduta, dal gruppo di Minoranza.

Di seguito, si procede con la votazione dell'Emendamento.

Favorevoli ad Unanimità

In appresso, si procede con la votazione dell'Art. 4 del Regolamento sulle Sanzioni Amministrative e pecuniarie, così come emendato

Articolo 4 - Pagamento in misura ridotta emendato

Favorevoli ad Unanimità

Articolo 5 - Spese

Favorevoli ad Unanimità

Articolo 6 - Sanzioni amministrative accessorie

Favorevoli ad Unanimità

Articolo 7 - Individuazione degli organi addetti al controllo
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 8 - Verbale di accertamento
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 9 - Ordinanza - ingiunzione
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 10 -Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 11 -Termine per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 12 -Ordinanza di archiviazione
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 13 -Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 14 -Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 15 -Esecuzione della sanzioni
Favorevoli ad Unanimità

Articolo 16 -Rinvio
Favorevoli ad Unanimità

Si procede alla votazione del Regolamento sulle Sanzioni Amministrative e pecuniarie per la violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze, nel suo complesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta, dotata dei prescritti pareri favorevoli,

Vista la superiore votazione, articolo per articolo

Visto il vigente Statuto Comunale, nonché il Regolamento che disciplina i lavori consiliari;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti, su proclamazione del Presidente, assistito dagli scrutatori

DELIBERA

Di approvare il Regolamento sulle Sanzioni Amministrative e Pecuniarie per la violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze, che si compone di n. 16 articoli.

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Area Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

UFF. RAGIONERIA
PROT. n° 23966 del

Pn 23547

10 1 NOV. 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E
PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE
ORDINANZE.

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/00, si esprime parere
FAVOREVOLE




Il Responsabile del Servizio
Geom. Giovanni Morana

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

12.11.2018



Il Responsabile del Servizio
Rag. Pietro Volo

**Il Responsabile Area I - Affari Generali
Geom. Giovanni Morana
Sottopone al Consiglio Comunale
la seguente proposta di Deliberazione**

Prenesso che l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/00, rubricato "Sanzioni Amministrative", statuisce l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00, per le ipotesi di violazioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze, demandando ad apposito regolamento la disciplina puntuale della sua applicazione;

Rawisata l'opportunità che, dunque, Questo Ente si doti di apposito Regolamento sulle Sanzioni Amministrative e Pecuniarie per la violazione dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze, al fine di consentire agli organi competenti, nello stesso specificatamente individuati, di irrogare la sanzione pecuniaria prevista, in modo equo ed omogeneo, per tutte le violazioni disciplinate;

Visto lo schema di "Regolamento sulle Sanzioni Amministrative e Pecuniarie per la violazione dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze" all'uopo predisposto, che consta di n.16 articoli e che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'OREL;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;


PROPONE

di approvare il "Regolamento sulle Sanzioni Amministrative e Pecuniarie per la violazione dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze" allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale e che consta di n.16 articoli;

di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio Informatico (ai sensi dell'Art. 10 delle Preleggi al C. Civile), fatta salva l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.



Il Responsabile Area
Geom. Giovanni Morana



COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO
SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E
PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI
REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Sanzione amministrativa e pecuniaria per le violazioni dei regolamenti	3
Articolo 3 - Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali	3
Articolo 4 - Pagamento in misura ridotta	3
Articolo 5 - Spese.....	3
Articolo 6 - Sanzioni amministrative accessorie	3
Articolo 7 - Individuazione degli organi addetti al controllo	4
Articolo 8 - Verbale di accertamento	4
Articolo 9 - Ordinanza - ingiunzione.....	4
Articolo 10 -Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa	5
Articolo 11 -Termine per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione.....	5
Articolo 12 -Ordinanza di archiviazione.....	5
Articolo 13 -Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	6
Articolo 14 -Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione	6
Articolo 15 -Esecuzione della sanzioni.....	6
Articolo 16 -Rinvio	6

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 2
Sanzione amministrativa e pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

1. Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa di quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

ARTICOLO 3
Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

1. Per la violazione delle ordinanze emesse dal sindaco e dai responsabili degli uffici, incaricati ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000, emanate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

ARTICOLO 4
Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50,00 Euro, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

ARTICOLO 5
Spese

1. Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei responsabili.

ARTICOLO 6
Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni

accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 7

Individuazione degli organi addetti al controllo

1. In attuazione dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla polizia municipale.
2. Sono addetti al controllo, altresì, i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 8

Verbale di accertamento

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'intestazione dell'ente;
 - b) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
 - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
 - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g) l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
 - h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 - i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - j) i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti la cui violazione è stata contestata.
2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

ARTICOLO 9

Ordinanza - ingiunzione

1. Nell'ordinanza - ingiunzione l'autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti dagli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

ARTICOLO 10

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il responsabile degli uffici, delegato ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente compete al responsabile dell'ufficio che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di violazione di regolamenti comunali al responsabile dell'ufficio cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata ovvero, in via residuale, se non altrimenti determinato o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al responsabile del servizio di polizia municipale.
3. Il responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Il responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Il responsabile può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

ARTICOLO 11

Termine per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione

1. L'ordinanza - ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2. Qualora il trasgressore, corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi e/o richieda l'audizione, l'ordinanza - ingiunzione deve essere emanata entro 12 mesi dalla data di ricevimento a protocollo degli stessi.
3. L'ordinanza - ingiunzione, emanata nei termini di cui ai commi precedenti, deve essere notificata senza ritardo.

ARTICOLO 12
Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti, nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato negli stessi termini previsti dal comma 2 del precedente art. 11.

ARTICOLO 13
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.
4. Nel caso in cui il beneficiario della dilazione presenti ricorso contro l'ordinanza - ingiunzione il procedimento di rateizzazione viene revocato.

ARTICOLO 14
Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

ARTICOLO 15
Esecuzione della sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ARTICOLO 16
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

Al Presidente del Consiglio Comunale


I sottoscritti consiglieri Comunali Pietro Domino Giuseppe Cannizzaro Vincenzo Lo Cascio Rosanna Cascio e Giuseppe D'Alba .

Visto l'art. 48 bis comma 5 del vigente regolamento consiliare ad oggetto " diritto di iniziativa"

Rilevata la necessita di intervenire con lo strumento dell'emendamento per apportare modifiche al regolamento sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze. Propongono al consiglio comunale il seguente emendamento:

inserire nell'articolo 4 " pagamento in misura ridotta" quanto segue, il pagamento della sanzione se viene pagata entro cinque giorni la violazione viene ridotta del 30%.


Pietro Domino




Giuseppe Cannizzaro




Vincenzo Lo Cascio



Rosanna Cascio



Giuseppe D'alba



COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area I - Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE


Ficarazzi, _____
Prot. n. _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.

UFFICIO PROPONENTE: ASFAI GENERALI

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/00, si esprime parere FAVOREVOLE



Il Responsabile del Servizio
Geom. Giovanni Morana

[Handwritten signature of Geom. Giovanni Morana]

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Di Bernardo

[Handwritten signature of Dott. Giovanni Di Bernardo]

EMENDAMENTO

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI
CHIEDONO

DI CASSARE NELLA STESURA DEL SUDDETTO
REGOLAMENTO NELL'ART. 4. COMMA 1 LA
FRASE: L'IMPORTO DI "€ 50,00" PER IL PAGAMENTO
IN MISURA RIDOTTA" E APPORTARE LA SEGUENTE
MODIFICA: "IN PERCENTUALE DEL 30%".

INOLTRE NELLO STESSO COMMA MODIFICARE
I GIORNI DA "60" A "30" PER AVERE DIRITTO
ALLA RIDUZIONE.

Martorana Giuseppe
Monei Anna Marie
Saffo Lucio
Fenu Felice
M. L. C.
Morici Stefano

COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Area I - Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE


Ficarazzi, _____
Prot. n. _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE.

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/00, si esprime parere FAVOREVOLE



Il Responsabile del Servizio
Geom. Giovanni Morana

[Handwritten signature of Geom. Giovanni Morana]

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Di Bernardo

[Handwritten signature of Dott. Giovanni Di Bernardo]

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Vincenzo Francesco Paolo Tribuna

Il Consigliere Anziano
F.to Giuseppa Martorana

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Fragale

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Fragale



Ficarazzi, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 10 delle Preleggi al C. Civile).

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fragale

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

F.to Il Responsabile
Albo Pretorio

F.to Il Segretario Generale
Dott. Francesco Fragale

Ficarazzi li, _____